



Associazione Italiana Frantoiani Oleari

Prot. n. 32 /2014

Roma, 30 aprile 2014

Alla cortese attenzione
del Consigliere
della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare
Avv. Emanuela Salustri

OGGETTO: risposta alla vostra richiesta note scritte del 17 aprile 2014. Osservazioni sul disegno di legge numero 13 28.

Egregio avvocato,

il disegno di legge non contiene, almeno al momento attuale, disposizione di rilevanza specifica per il frantoio oleari, anche se si avverte la necessità di nuove disposizioni riguardanti lo smaltimento delle acque di vegetazione la prevenzione degli incendi e un particolare sistema di controlli affidati a soggetti diversi, con la conseguente loro sovrapposizione nel tempo o nell'oggetto, e con obblighi a carico delle aziende oggettivamente molto gravosi, come quelli informatizzati, che potrebbero essere semplificati senza perdere di incisività. In un piano più generale sembra doveroso rilevare l'assoluta carenza del disegno di legge a proposito del "made in Italy": è vero che l'esperienza ha dimostrato che la normativa comunitaria in particolare per quanto riguarda l'olio lascia scarsi spazi alla legislazione nazionale, ma è anche vero che ciò deve spingere da una parte ad una più pressante azione a livello comunitario per modificare le regole prive di logica e al tempo stesso ad utilizzare tutti gli spazi per una responsabile normativa nazionale che compatibilmente con le norme CEE vada, ed è possibile, al di là dei marchi facoltativi privati previsti nel disegno di legge. Assolutamente insoddisfacenti sono le generiche norme previste a proposito dei controlli che restano sostanzialmente quelli spesso vessatori, disorganici e non coordinati con la sola novità della prevista sostituzione del ministero a enti che svolgono controlli fini a se stessi e che sembrano previsti per legittimare in qualche modo la loro esistenza. L'ultima riflessione riguarda la sistematica del disegno di legge: ogni giudizio sul contenuto delle previste deleghe al Governo sembra superata dalla considerazione che ben difficilmente il procedimento reggerà l'impatto della istituzione di una camera delle autonomie dove le regioni, titolari della potestà legislativa ed amministrativa a proposito della materia agricoltura, tenderanno a ricondurre, in quanto direttamente rappresentate, ogni questione concernente le loro funzioni ben al di là del previsto parere della conferenza Stato-Regioni.

L'AIFO auspica pertanto che il disegno di legge sia oggetto di una profonda revisione nel corso del dibattito parlamentare mentre resta a disposizione per ogni ulteriore delucidazione riguardante il settore produttivo di suo specifico interesse.



Associazione Italiana Frantoiani Oleari

IN PARTICOLARE:

Art. 124 del Decreto legislativo 152/2006 - Parte Terza - Autorizzazione scarico acque dilavamento piazzale (meteoriche).

Si richiede l'esonero dell'obbligo per tutte le imprese del settore primario e per le micro e piccole imprese che prestano servizio al settore primario.

DPR. 151 del 1 agosto 2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

Si richiede di prevedere esplicito esonero dai relativi adempimenti per i depositi che detengono oli derivanti dalla trasformazione primaria e destinati al consumo umano in quanto tale categoria non può erroneamente essere confusa con i depositi di oli combustibili.

3. Decreto legislativo 194/08 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del reg. ce 882/2004:

rivisitazione delle tariffe previste nell'allegato A sezione 6 del Decreto stesso con particolare riferimento alla tipologia riconducibile alla produzione e imbottigliamento olii. Si richiede che non venga ricompresa nel calcolo le trasformazioni effettuate per conto terzi in quanto non riconducibili alla produzione e/o commercializzazione propria dello stabilimento e la variazione delle unità di misura da Hl a Ton più confacente ai criteri di misura adottati dalle altre normative nazionali e internazionali per la produzione e commercializzazione degli oli all'ingrosso. Per le fasce produttive relative alla produzione ed imbottigliamento oli si richiede l'adeguamento e modifica secondo nuovi criteri rispondenti alle reali caratteristiche del valore del prezzo all'ingrosso degli oli.

4. Legge 574/96 che regolamenta l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:

Si richiama l'attenzione su una particolare questione: la legge stabilisce all'art. 2 i quantitativi massimi consentiti per ettaro di superficie, fissando in 50 m.c. per le acque provenienti da impianti tradizionali e 80 m.c. per le acque provenienti da impianti a ciclo continuo. La norma non fa distinzione quantitativa in funzione della tipologia del terreno (tessitura, orografia, ecc.) ne, tantomeno, della condizione colturale in atto (coltivazione arboree, riposo, avvicendamento, ecc.). A seguito dell'esperienza maturata negli ultimi 18 anni, ovvero da quando esiste la legge 574/96 i frantoiani, unitamente agli agricoltori ed ai tecnici, hanno potuto riscontrare che i quantitativi fissati dalla suddetta legge sono insufficienti a svolgere un effetto ammendante e di congruo apporto di sostanze nutritive in molti terreni. Di fatto si è diffusamente riscontrato che, solo quando, a seguito di una maggiore concentrazione occasionale delle acque in alcune zone limitate degli appezzamenti, derivante dalla presenza di qualche depressione nel terreno oggetto di spandimento, si registra un incremento significativo, nella stagione successiva, della flora spontanea o della



Associazione Italiana Frantoiani Oleari

coltura annuale praticata (seminativo, foraggiere, ortive, ecc.) indicendo significativamente al miglioramento della fertilità del terreno.

Bisogna aggiungere, che per le peculiarità delle acque di vegetazione le stesse, anche in presenza di terreni particolarmente sciolti, non scendo oltre i 30 cm di profondità precludendo la paventata possibilità che possano in qualche modo inquinare le falde che, per quanto superficiali, non si trovano mai a meno di 3 metri di profondità. Inoltre, la possibilità di distribuire le acque in un periodo lungo ovvero entro il 30 settembre di ogni anno, consente un assorbimento graduale che, se sostenuto da maggiori volumi, potrebbe effettivamente migliorare l'apporto di sostanze nutritive, l'effetto ammendante e quindi, l'aumento della fertilità del terreno ovviando in questo modo ai problemi sempre più diffusi in molti areali agricoli che risultano vulnerabili da nitrati apportati con i concimi di origine chimica. Incrementare i quantitativi di acqua di vegetazione da distribuire per ettaro consentirebbe ai frantoi di impegnare una minore superficie, riuscendo così a realizzare un corretto e conveniente avvicendamento dei terreni in cui operare lo sversamento e, nel contempo, risparmiare sui costi di affitto dei terreni qualora questi (come quasi sempre accade) non siano di proprietà del frantoio.

Per quanto detto, si ritiene opportuno modificare l'art. 2 della legge 574/96 incrementando i volumi di acqua da distribuire nell'unità di superficie. Ciò consentirebbe, a decorrere dalla prossima campagna olearia, di gestire più razionalmente la distribuzione delle acque di vegetazione, con minori costi per l'impresa olearia e, soprattutto, senza subire l'azione molto spesso vessatoria da parte delle autorità che, in materia di acque di vegetazione hanno assunto un atteggiamento inflessibile e persecutorio. Inoltre, per evitare problemi interpretativi da parte dei diversi ispettori dei numerosi enti che sistematicamente controllano i frantoi, bisognerebbe chiarire che "l'assolcamento" del terreno costituisce una corretta pratica di sistemazione idraulica della superficie poiché alcuni lo ritengono essenziale, altri facoltativo, taluni invece vietato.

Cordiali saluti
La Segreteria

Ulteriori informazioni possono essere fornite da:
Giampaolo Sodano (Direttore tel. 335 8144796)
Stefano Pasquazi (Segretario tel. 392 3464485)